

Egregio Signore
MATTIA CIVICO
Presidente
Prima Commissione permanente
Consiglio Provinciale
Via Mancini, 27 - 38122 TRENTO

Prot. n. 78 -17

Trento 17 novembre 2017

Oggetto: osservazioni nell'ambito della consultazione della Prima commissione permanente provinciale sui seguenti disegni di legge:

n. 222 "Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018"

n. 223 "Legge di stabilità provinciale 2018"

n. 224 " Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 – 2020"

1. DDL 222 – Legge collegata

Focalizziamo l'attenzione sui seguenti articoli:

Art. 25 – Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2

Comma 2

Valutiamo positivamente la proposta che introduce in capo alla Giunta provinciale la possibilità di prevedere, con propria deliberazione, una applicazione progressiva dei CAM – criteri ambientali minimi negli appalti, ovvero di derogare a tali criteri introducendo specifiche tecniche, clausole contrattuali o criteri premianti diversi. Si condividono infatti le motivazioni espresse, volte ad agevolare la partecipazione agli appalti delle micro, piccole e medie imprese e di favorire la graduale conversione delle produzioni verso sistemi sostenibili.

Comma 6

La proposta normativa è volta ad evitare dubbi interpretativi rispetto alla norma vigente che prevede che ogni lavorazione debba essere subappaltata "*per intero e con unico contratto*".

Effettivamente, come correttamente riportato nella relazione illustrativa al disegno di legge, le diverse interpretazioni della norma hanno talvolta portato a negare il subappalto che avesse ad oggetto una parte, anziché l'intera lavorazione.

Si valuta pertanto in modo positivo la volontà di intervenire per risolvere tali dubbi interpretativi.

Si evidenzia tuttavia la necessità di sopprimere dalla norma non solo l'espressione "per intero", come previsto dal presente comma 6, ma anche l'espressione "con unico contratto".

Non è infatti infrequente che, soprattutto negli appalti di importo più rilevante e con riferimento alle lavorazioni specialistiche, l'impresa appaltatrice incontri notevoli difficoltà nell'individuazione di imprese subappaltatrici in grado di eseguire l'intera lavorazione oggetto di subappalto, nel rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori. Inoltre, la possibilità di subaffidare una lavorazione a più imprese, con precisa identificazione delle lavorazioni affidate alle medesime al fine di garantire una corretta individuazione delle responsabilità nella esecuzione dei lavori, si sposa perfettamente con l'obiettivo della legge provinciale 2/2017 di favorire la partecipazione all'esecuzione dei lavori pubblici da parte delle micro, piccole e medie imprese. Obiettivo che la Provincia, peraltro, intende rafforzare anche con la previsione della deroga all'obbligo di presentazione della cauzione provvisoria (di cui subito infra comma 7).

Comma 7

Valutiamo positivamente la norma proposta che introduce nell'ordinamento una deroga all'obbligo di presentazione della garanzia provvisoria per le procedure di appalto di lavori pubblici di importo fino a 1 milione di euro indette mediante procedura ad invito e nei casi di affidamento di servizi e forniture d'importo non superiore alla soglia comunitaria, al fine di promuovere la partecipazione all'affidamento dei contratti pubblici alle microimprese e alle piccole e medie imprese.

Per quanto riguarda i lavori pubblici, chiediamo tuttavia che la norma venga estesa agli appalti fino a 2 milioni di euro a base d'asta, essendo tale la soglia prevista dall'ordinamento provinciale sotto la quale è possibile ricorrere a procedure di gara ad invito.

Comma 8

Si condivide e si valuta positivamente la proposta di circoscrivere "alle procedure di affidamento di servizi e di forniture" l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie indicate dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali).

PROPOSTA NORMATIVA AGGIUNTIVA DI MODIFICA DELLA LP 2/2016 (non inserita nel DDL 222)

L'art. 26, comma 2, lett. e) bis della LP 2/2016 dispone "che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto, se il criterio di aggiudicazione dell'appalto non è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

La norma, che ha recepito l'art. 105 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (c.d. Codice dei Contratti pubblici), pur limitandola alle procedure di appalto il cui criterio di aggiudicazione non sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha lo scopo di impedire che



imprese che non siano risultate aggiudicatrici dell'appalto possano eseguire parte dei lavori in qualità di imprese subappaltatrici. La norma ha una evidente finalità antiturbativa degli incanti, in quanto mira ad evitare che più imprese che concorrono separatamente al medesimo appalto possano concordare i propri ribassi, turbando così l'andamento della procedura di gara, e pattuendo in modo illecito la spartizione di parte dei lavori in subappalto tra le imprese che concorrono all'accordo illecito.

La Provincia ha opportunamente circoscritto la norma, come sopra accennato, alle sole procedure di gara con criterio di aggiudicazione diverso da quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ciò in ragione del fatto che, quando è prevista l'applicazione di detto criterio, non sono ipotizzabili i tentativi di turbativa d'asta del tipo di quelli che la norma mira ad evitare.

Si deve peraltro evidenziare che i medesimi rischi non ricorrono altresì nel caso di affidamenti di lavori in subappalto ad imprese che abbiano concorso sì all'aggiudicazione dell'appalto, ma in qualità di imprese mandanti di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale, o misto, assumendo l'esecuzione di lavorazioni scorporabili.

Infatti i rischi di turbativa d'asta del tipo sopra evidenziato si possono riscontrare solo se l'accordo illecito viene pattuito tra imprese in grado di concorrere individualmente e separatamente all'aggiudicazione dell'appalto, in quanto in possesso dei medesimi requisiti di partecipazione. Tale situazione non ricorre nel caso di imprese mandanti in raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale o misto che assumono l'esecuzione di lavorazioni scorporabili.

Si propone pertanto di modificare l'art. 26, comma 2, lett. e) bis della LP 2/2016 aggiungendo, alla fine, il seguente periodo: *"Tale divieto non si applica nei confronti delle imprese che abbiano partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto in qualità di imprese mandanti in un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale o misto, assumendo l'esecuzione di una o più opere scorporabili"*.

Intendiamo infine esprimere la nostra posizione favorevole rispetto alla proposta emersa in sede di tavolo lavoro appalti, di istituire un elenco telematico delle imprese unico per tutte le amministrazioni aggiudicatrici, anche per le procedure di gara ad invito relative ai lavori pubblici, mentre l'elenco unico per gli appalti di servizi e forniture è stato già istituito dall'art. 19 della LP 2/2016. A tal proposito va opportunamente modificato l'art. 54 del DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.

Art. 27 – Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

Si condivide la proposta normativa, peraltro ampiamente discussa e condivisa anche al Tavolo lavoro appalti.

La norma proposta, nel perseguimento della sicurezza e della regolarità del lavoro, valorizza gli strumenti informativi eliminando un ulteriore adempimento burocratico in capo alle imprese, previsto unicamente nell'ordinamento provinciale, quale quello della tenuta del "Libro del personale", evitando peraltro la duplicazione delle richieste di dati nei confronti delle imprese aggiudicatrici di lavori pubblici.

2. DDL 223 – Legge di stabilità provinciale 2018

Art. 15 – Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2

La disposizione prevede l'estensione del riconoscimento delle retribuzioni incentivanti, già previste per i funzionari che svolgono attività tecniche nelle procedure aventi ad oggetto lavori pubblici, ad alcune ulteriori attività, come quella di responsabile del procedimento o di componente delle commissioni nelle procedure aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché ai funzionari dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti-APAC quando essa opera come centrale di committenza.

Su questa disposizione esprimiamo una valutazione positiva, condizionata tuttavia dalla verifica puntuale circa l'effettivo raggiungimento di specifici obiettivi in termini di efficacia, efficienza e tempestività.

In particolare devono essere sensibilmente migliorati, e perciò ridotti, i tempi di aggiudicazione degli appalti, nonché i tempi di risposta ai quesiti dei concorrenti. Il riconoscimento delle retribuzioni ai componenti delle commissioni di gara deve essere altresì subordinato all'assenza di contenzioso riferibile all'attività propria della commissione. In caso di contenzioso, la retribuzione incentivante dev'essere sospesa fino alla definizione delle liti.

Art. 28 – Modificazioni alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Legge provinciale sul lavoro)

La disposizione prevede l'integrazione della composizione del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia del lavoro con la partecipazione della Consigliera di parità.

In aggiunta a tale previsione ed in ragione della rappresentanza del settore dell'edilizia assunta dalla scrivente Associazione Trentina dell'Edilizia – ANCE Trento, chiediamo che sia la composizione della Commissione provinciale per l'impiego di cui all'art. 6 della legge provinciale 19/1983, che quella del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 9 del provvedimento citato, siano integrate con un rappresentante della scrivente Associazione.

Si tenga infatti presente che il settore dell'edilizia, dopo lo scioglimento della Sezione Autonoma dell'Edilizia di Confindustria Trento e a decorrere dal 1.1.2016, è rappresentato dalla scrivente Associazione, che peraltro ha recentemente sottoscritto con i sindacati di categoria della CGIL CISL e UIL l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro. La nostra esclusione porterebbe quindi a non veder rappresentato in seno all'Agenzia del Lavoro, sia nella sua Commissione provinciale per l'impiego che nel Consiglio di amministrazione, una categoria ancora oggi fondamentale per l'economia trentina.

3. DDL 224 – bilancio di previsione 2018-2020

Si valuta positivamente l'estensione delle agevolazioni IMIS con applicazione dell'aliquota dello 0,55%, anche agli immobili di categoria D1 (capannoni artigianali ed industriali) con rendita fino a 75 mila euro.



Ancora troppo poco incisivi risultano invece gli interventi volti al contenimento della spesa corrente, che è nuovamente prevista in crescita. Le spese in conto capitale sono invece previste in ulteriore calo nel triennio 2018-2020. In particolare, per il 2018, la spesa corrente è prevista in crescita da 3.241 milioni di euro a 3.311 milioni, mentre le risorse per spese in conto capitale, comprensive di impegni pregressi e accantonamento Comuni confinanti, scendono da 1.179 milioni di euro a 1.120 milioni.

In linea generale e a parità di risorse, si ritiene che un maggiore stimolo all'economia del territorio, rispetto alla concessione di contributi alle imprese, possa derivare da un più alto livello degli investimenti in opere pubbliche.

Positivo il venir meno dal 2018 dei vincoli del patto di stabilità che consentirà, nei mesi da gennaio a marzo, di raddoppiare, da circa 110 milioni a circa 220 milioni di euro, i pagamenti a favore dell'economia per lavori, servizi e forniture.

Valutiamo positivamente la previsione delle politiche da adottare per lo sviluppo dell'edilizia abitativa, in particolare l'attivazione del progetto "Risparmio casa", volto a promuovere l'acquisto della prima casa di abitazione attraverso l'incentivazione dei fondi pensione, sulla base delle nuove modalità attuative introdotte con la legge provinciale di assestamento 2017-2019.

Con riferimento alla previsione del completamento del piano di housing sociale, l'acquisto di abitazioni da immettere sul mercato in locazione a canone moderato dovrebbe prediligere l'acquisizione di unità abitative dalle imprese costruttrici, anziché da società immobiliari o intermediari.

Si esprimono infine valutazioni complessivamente positive in ordine:

- all'apertura di un nuovo bando per il sostegno degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione degli edifici ad uso abitativo, volto all'abbattimento degli interessi derivanti dalla contrazione di mutui bancari per l'anticipazione dell'ammontare delle detrazioni fiscali riconosciute per i predetti interventi.
- al finanziamento di interventi di riqualificazione energetica da parte di ITA sugli immobili di maggiori dimensioni
- all'obiettivo della Giunta provinciale di addivenire alla definizione di un piano quinquennale di edilizia abitativa pubblica.

IL PRESIDENTE
Giulio Misconel

